

LXXXII.

TORNATA DEL 23 MARZO 1898

Presidenza del Vicepresidente CANONICO.

Sommario. — Omaggi — Comunicazioni — Congedi — Felicitazioni del Senato per la nascita del nuovo principe di Casa Savoia — Commemorazione dei defunti senatori Fasciotti, Ramognini e Gerardi — Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: « Maggiore assegnazione in aumento al capitolo n. 31 - Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98, per la somma di L. 100,000 da prelevarsi dal fondo di riserva per le spese impreviste (n. 129) » — Presentazione di progetti di legge — Discussione del progetto di legge per la istituzione delle Camere di agricoltura (n. 55). — Nella discussione generale parlano il senatore Griffini, relatore, ed il ministro d'agricoltura, industria e commercio — Nella discussione degli articoli parlano, oltre il relatore ed il ministro d'agricoltura, industria e commercio, i senatori Saredo, Calenda A., Finali e Serena — Il progetto è rinviato allo scrutinio segreto — È dichiarata nulla la votazione a scrutinio segreto del progetto n. 129, per mancanza di numero legale.

La seduta è aperta alle ore 15 e 20.

Sono presenti i ministri dei lavori pubblici, della guerra, dell'agricoltura, industria e commercio e delle finanze.

Il senatore, segretario, CHIALA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Omaggi.

PRESIDENTE. Prego dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

Lo stesso senatore, segretario, CHIALA legge: Fanno omaggio al Senato:

Il senatore T. Massarani di *Alcuni versi dedicati a Giovanni Faldella* e pubblicati in occasione del 50° anniversario dello Statuto;

Il prof. comm. Emilio Teza delle seguenti sue pubblicazioni:

- a) *Libri vecchi o dimenticati*;
- b) *In un eremitaggio di frati buddisti*; (leggende magadesi);

c) *Il reggimento delle donne nell'India*, secondo il Dubois;

d) *Eugenio Ferrari* (commemorazione);

e) *Bhartrhari* (cento sentenze morali di Bhartrhari);

Il rettore della R. università di Torino dell'Annuario 1897-98 di quella R. università;

Il sovrintendente del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze, dell'Annuario 1897-98 del R. Istituto stesso;

Il direttore dell'Istituto italiano di credito fondiario (sede di Roma) della *Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci dell'esercizio 1897*;

Il dottor G. Albini di una sua pubblicazione sui seguenti argomenti:

- a) *Sulla libertà d'iscrizione ai corsi ed agli esami*;
- b) *Sulla chiusura definitiva dell'università con perdita dell'anno accademico*;

Il senatore A. Calenda di Tavani di un libro intitolato: *O tempora, o mores, sempre gli stessi*. Racconti di un Ex;

Il cav. Baldassarre Galletti, di un suo scritto intitolato: *Attualità giudiziaria*;

L'avvocato Eugenio Sansoni, ex-deputato, di un suo opuscolo dal titolo: *La libertà pratica*;

Il preside del R. Istituto d'incoraggiamento di Napoli del volume X, 4^a serie, degli *Atti* dell'istituto medesimo;

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, degli *Annali dell'industria e del commercio* (anno 1897);

Il ministro della marina, di uno studio del contrammiraglio G. Gavotti, intitolato: *La tattica nelle grandi battaglie navali*;

Il preside della R. Accademia di scienze, lettere ed arti di Padova, degli *Atti e memorie* della stessa R. Accademia (vol. XIII);

Il sig. V. Albanese, di una sua pubblicazione intitolata: *Note italiane*;

L'avvocato Giuseppe Ed. Alfano di un suo opuscolo intitolato: *La responsabilità dei ministri*;

Il presidente della Società Reale di Napoli dell'*Annuario 1898* e del *Rendiconto dell'Accademia delle scienze fisiche e matematiche*;

Il sig. Felice Calvi del *Discorso da lui pronunziato innanzi le LL. MM. il Re e la Regina d'Italia, nella sala del Castello Sforzesco il giorno 19 ottobre 1897*;

Il prof. Luigi Rava di un opuscolo intitolato: *Paolo Costa commediografo*;

L'onorevole deputato Augusto Elia di un libro intitolato: *Note autobiografiche e storiche di un garibaldino*.

Messaggio della Presidenza della Corte dei conti.

PRESIDENTE. È pervenuta dal presidente della Corte dei conti la seguente comunicazione:

« In relazione a quanto è stabilito nella legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare all'E. V. che, nella prima quindicina del mese in corso non fu eseguita dalla Corte dei conti alcuna registrazione con riserva.

« Il presidente
G. FINALI ».

PRESIDENTE. Do atto al signor presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ha inviato alla Presidenza la seguente lettera:

« Giusta il disposto dell'art. 8, del R. decreto in data 17 febbraio 1870, mi pregio d'inviare a codesta onorevole Presidenza numero cinque esemplari della relazione sull'opera dell'Economato generale nell'anno 1897.

« Per il ministro
GIANFORTE SUARDI ».

PRESIDENTE. Il sindaco di Venezia in data del 12 corrente ha inviato alla Presidenza [la seguente lettera:

Venezia, 12 marzo 1898.

« Quando, or sono cinquant'anni, Venezia insorgeva contro lo straniero, preludiava, col senno del suo popolo nobilmente ed efficacemente diretto, all'indipendenza e all'unità della patria. Allora lo spirito della lotta eroica infiammò le menti ed i cuori ad una riscossa che parve temeraria, ma che riuscì leggendaria a vittoria. Oggi uno spirito nuovo di speranza costante nell'avvenire d'Italia rievoca i santi entusiasmi e fa rivivere i popoli italiani colle idealità del passato.

« Venezia si appresta, come già fece Palermo, come faranno Milano ed altre città sorelle a ricordare quei fatti, quegli entusiasmi e ad apprendere ai presenti e ai futuri cittadini la concordia e la nobiltà degli intenti che nel biennio epico del risorgimento nazionale resero possibile la lotta di preparazione.

« E le sorride un pensiero: quello che le illustri rappresentanze del Senato e della Camera dei deputati prendessero parte alle cerimonie colle quali tale ricordo si celebra.

« Ed è tale desiderio che mi permetto esprimere riverente alla E. V. perchè non Le dispiaccia farsene interprete nel Senato ed informarmi delle decisioni che saranno prese.

« Con perfetta osservanza

« Il Sindaco
GRIMANI. »

Come il Senato comprende questa lettera, che ha la data del 12 marzo, non fu potuta comunicare pubblicamente, perchè il Senato non si vedeva, e non venne fatta circolare per la semplice ragione che non vi sono indicati i giorni in cui queste feste dovevano aver luogo.

Tengo però ad assicurare il Senato, che i senatori presenti a Venezia, presero parte a quelle feste, e qualora altre cerimonie avessero luogo, secondo le consuetudine proporrei che si delegassero a rappresentare il Senato quei senatori i quali risiedono a Venezia.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così s' intende stabilito.

Il signor Riccardo Sineo, figlio del compianto ministro, a nome anche della propria famiglia, ringrazia il Senato delle condoglianze e fattegli pervenire in occasione della morte del padre.

Felicitazioni del Senato per la nascita del nuovo principe di Casa Savoia.

PRESIDENTE. L'onorevole Cremona dovette recarsi a Torino quale ufficiale dello stato civile per la nascita del nuovo principe.

Credo interpretare i sentimenti degli onorevoli miei colleghi attestando qui pubblicamente la viva parte che il Senato prende alla domestica gioia dell'augusta ed amata Casa Reale. (*Vive approvazioni*).

Commemorazioni.

PRESIDENTE. Ed ora, dopo la nota lieta, la trista.

Signori senatori. Nel breve intervallo corso dall'ultima nostra adunanza, tre colleghi ci furono dalla morte rapiti.

Eugenio Fasciotti nacque in Torino il 5 marzo 1815. Conseguita la laurea in giurisprudenza, si dedicò alla carriera consolare e diplomatica, nella quale entrò nel gennaio 1840. Fu destinato dapprima a Lione in Francia, poscia a Tunisi e quindi a Napoli. Durante questo periodo della sua vita pubblica, il Fasciotti ebbe a fare diversi viaggi a scopo politico e commerciale, pei quali meritò elogi dal Governo. A Napoli rimase dal 1850 fino alla caduta del dominio borbonico; ed allora, avendo egli raggiunto il grado di console, ebbe parte nel go-

verno provvisorio coll'incarico di reggere la sezione degli affari esteri.

Terminato questo incarico, fu nuovamente inviato a Tunisi; poscia promosso a console generale e, nel 1862, trasferito a Lisbona. Egli però chiese di non recarsi alla nuova destinazione; fu collocato in disponibilità, e nell'anno successivo nominato prefetto della provincia di Bari. Dopo quella, resse altre provincie: Reggio Emilia, Catania, Udine, Cagliari, Udine di nuovo, Padova, Napoli. Fu collocato a riposo nel gennaio 1882.

Nominato senatore con regio decreto del 13 dicembre 1877, egli soleva assistere assiduamente ai nostri lavori, finchè glielo permise la malferma salute.

È morto in Roma nelle ore mattutine dell'8 marzo, avendo compiuto da tre giorni l'ottantesimo terzo anno di età.

Eugenio Fasciotti non è stato soltanto un intelligente e zelante funzionario durante tutta la sua lunga carriera; non soltanto un uomo integro e di carattere fermo, ligio al suo dovere assai più che alle voglie dei potenti: egli fu eziandio un sincero e benemerito patriota. Nei dieci anni in cui resse il consolato di Sardegna a Napoli, i liberali di quella regione ebbero nel Fasciotti un accorto e fedele intermediario col Piemonte, dove sventolava il vessillo tricolore, simbolo della libertà ed unità nazionale; ed il conte di Cavour ebbe in lui un efficace e sicuro collaboratore.

Alle virtù civili egli accoppiava le private e domestiche.

Amantissimo della famiglia e fedele alle amicizie, semplice e modesto, il suo conversare, pieno sempre di un retto senso acuito dalla lunga sua conoscenza degli uomini e delle cose, lo rendeva simpatico e caro a quanti lo avvicinavano.

In nome del Senato, rendo tributo d'onore alla memoria di Eugenio Fasciotti! (*Bene*).

Il 18 marzo è pervenuto da Genova alla Presidenza del Senato il seguente telegramma:

« S. E. Presidente Senato.

« Stanotte moriva in questa città per broncopolmonite, l'onor. senatore Ferdinando Ramognini. Fin da quindici giorni or sono, prevedendo sua prossima fine, mi espresse desiderio che alla salma non si rendessero pubbliche ono-

ranze e che nemmeno fossero fatte commemo-razioni; anzi mi interessò che, appena avvenuta morte, pregassi V. E. darne semplicemente annunzio Alto Consesso. Credo mio dovere riferire tutto ciò a V. E. in omaggio volontà estinto.

« Prefetto
« firmato: GARRONI. »

Se il rispetto alla volontà del defunto senatore Ferdinando Ramognini mi vieta di ricordare le sue benemerenzze verso il paese, non può impedirmi di esprimere, a nome del Senato, il vivo rimpianto per la perdita dell'egregio ed amato nostro collega.

Il 19 marzo corrente moriva in Limone San Giovanni (provincia di Brescia), ove era nato il 27 dicembre 1826, il senatore Bonaventura Gerardi. Laureatosi in giurisprudenza, si diede all'esercizio del notariato, professione che esercitò sempre con grande valore e probità esemplare.

Patriota sincero ed ardente, cooperò all'indipendenza ed alla libertà del nostro paese.

Deputato di Brescia per ben quattro legislature (dal 1876 al 1890), prese parte attiva nelle discussioni relative a materie di agricoltura e più ancora in quelle di finanza; nelle quali, specialmente quando si trattò della perequazione fondiaria, pronunziò discorsi ascoltatis-simi, che rivelarono in lui una grande competenza in siffatte questioni e gli acquistarono nella Camera un' autorità incontestata.

Con regio decreto 17 aprile 1887 fu nominato segretario generale (come allora si diceva) al Ministero delle finanze ed *interim* del Tesoro, ufficio da cui si dimise il 19 luglio 1888.

Il 27 ottobre 1890 fu fatto senatore.

Le sue occupazioni e lo stato della sua salute non gli permisero di spiegare nella Camera vitalizia quell'attività che aveva mostrato sì vigorosa ed efficace nella Camera elettiva. Ma la sua nobile figura di cittadino intemerato, dotto ed operoso, rimase sempre come un centro simpatico di attrazione morale che gli acquistava la reverenza e l'affetto di quanti lo conoscevano.

Egli era nel picciol numero di coloro che si studiano di essere, non di parere: di fare del bene più che di parlarne: di non agire per

agire, ma di agire soltanto allorchè lo reputano doveroso ed utile.

È quindi uno schietto sentimento di affettuoso compianto ch'io esprimo a nome del Senato per la morte del senatore Gerardi. (*Benissimo*).

GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIFFINI. Come amico personale ed anche politico del senatore Gerardi, come appartenente al medesimo gruppo di province, come legale, senza adesso misurare la distanza che può esservi stata su questo rapporto tra me e lui, e come amante di cose agrarie, nelle quali il senatore che noi perdemmo era versatissimo, quale si è addimosttrato nei lavori del Senato, io esprimo il mio rammarico per la perdita che il Senato ha fatto, perdita che certamente sarà riconosciuta grave, malgrado che il Gerardi non abbia, come è stato detto opportunamente nella commemorazione fatta dall'onorevole Presidente, non abbia avuto agio di spiegare le sue alte doti in questo Consesso come le aveva spiegate antecedentemente.

Io concludo pregando il Senato, non solo ad associarsi alla commemorazione che ha fatto l'onorevole nostro Presidente, ma ben anche a voler inviare le sue condoglianze alla vedova, la quale è stata privata di un uomo di grande valore per il proprio paese, e altamente affezionato alla sua famiglia.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il signor senatore Griffini ha proposto che s'invino alla vedova del senatore Gerardi le condoglianze del Senato.

Chi intende approvare questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvata).

DI SAN MARZANO, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAN MARZANO, *ministro della guerra*. A nome del Governo aggiungo che esso sente vivamente la perdita dei senatori stati testè commemorati dal nostro presidente, e la sente vivamente per le esimie qualità dei defunti, quali oltre alle qualità pregevoli individuali, hanno reso servizi eminenti al paese in funzioni governative ed in missioni, nelle quali lasciarono larga traccia dell'opera loro. (*Bene*).

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo: il senatore Emo Capodilista, di un mese, per motivi di salute; il senatore Rolandi, di 20 giorni, per motivi di famiglia.

Se non vi sono opposizioni, questi congedi s'intendono accordati.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: «Maggiore assegnazione in aumento al capitolo n. 31 - Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98, per la somma di L. 100,000, da prelevarsi dal fondo di riserva per le spese impreviste».

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, *segretario*, CHIALA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di progetti di legge.

PRESIDENTE. L'onor. ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

PAVONCELLI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la «Conservazione [della laguna di Venezia]».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e trasmesso agli Uffici.

DI SAN MARZANO, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAN MARZANO, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già votato dalla Camera dei deputati, circa l'«Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina nell'esercito permanente».

Pregherei il Senato di voler dichiarare d'urgenza questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito agli uffici.

L'onor. ministro ha chiesto l'urgenza per questo disegno di legge; se non vi sono osservazioni, l'urgenza s'intenderà accordata.

Discussione del disegno di legge:

«Istituzione delle Camere di agricoltura» (N. 55).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge: Istituzione delle Camere di agricoltura; progetto di legge d'iniziativa senatoria.

A questo disegno di legge l'Ufficio centrale ha proposto due emendamenti che sono stati già stampati e distribuiti ai signori senatori.

Prego di dar lettura del disegno di legge.

SERENA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SERENA. Essendo stato questo disegno di legge già distribuito ai signori senatori da vario tempo, se il nostro presidente non ha nulla in contrario, proporrei di ometterne la lettura, tanto più che dovranno poi rileggersi gli articoli nella discussione speciale.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta dell'onor Serena.

La pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Prego l'onor. relatore dell'Ufficio centrale a voler dichiarare se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge quale fu modificato dall'Ufficio centrale.

GRIFFINI, *relatore*. Accetto e dichiaro che ho aderito pienamente all'opera dell'Ufficio centrale, per cui ora possiamo dire che il progetto quale è stato proposto alle deliberazioni del Senato ha riscosso l'unanimità dei commissari.

PRESIDENTE. Sta bene.

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Prego il relatore dell'ufficio centrale a voler dichiarare se ha alcun che da aggiungere alla relazione.

GRIFFINI, *relatore*. Io desidererei sapere dall'onor. ministro di agricoltura se vuole parlare subito, perchè in tal caso gli cederei la parola.

COCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non potrei che ripetere al Senato le dichiarazioni che feci all'Ufficio centrale, quando espresse il desiderio di sapere se il Governo accettava o no questo disegno di legge.

Non tacqui allora e non tacerò al Senato, che pur accettandolo non mi faccio grandi illusioni sugli effetti di esso, perchè i mezzi finanziari dei quali potranno disporre le Camere d'agricoltura non mi sembrano tali, che bastino ad assicurare alle medesime una larga diffusione e vita rigogliosa.

Questi miei dubbi hanno purtroppo fondamento nell'esperienza di altre istituzioni stabilite con identici fini. Infatti con decreto del 22 dicembre 1866 si vollero creare i Comizi agrari, con l'intento e la speranza che giovassero al progresso della nostra industria agraria. E perchè avessero modo e mezzi per funzionare si stabilì che il fondo di cassa fosse fatto oltre che dai soci, mediante sussidi dei comuni, dalle provincie e dallo Stato.

In sulle prime ebbero gli aiuti sperati e poterono funzionare e rendere utili servizi all'agricoltura. Ma bel bello la loro azione divenne meno efficace, specialmente là dove le provincie ed i comuni limitarono o negarono lo sperato contributo. Nè questo poteva essere imposto, dopo che il Consiglio di Stato, al quale fu portata la questione, si pronunziò nel senso che il concorso delle minori unità amministrative non fosse obbligatorio.

Venuto meno tale aiuto finanziario, la maggior parte dei Comizi agrari conducono una vita stentata, non esistono più in molti circondari, e gli attivi sono ridotti a poco più di un centinaio.

Pur troppo le Camere di agricoltura sorgerranno, secondo la proposta di legge, con mezzi anche più modesti, sebbene con concetti più larghi.

Forse, e non voglio escluderlo, potranno avere maggiori adesioni, secondo si augura l'Ufficio centrale. Ma pur non nutrendo uguali speranze, non mi pare utile porre ostacolo o difficoltà ai tentativi volti a raccogliere le forze e le attività di quanti vorranno dedicarsi al miglioramento agricolo; e si sarà guadagnato qualche cosa, anche se, almeno in alcune provincie, sorgerà e fiorirà la nuova istituzione

e vi costituisca un centro attorno al quale possano raccogliersi gli uomini di buona volontà, amanti di veder avviata a migliori fortune l'agricoltura paesana.

Infatti le sorti di esse dipendono soprattutto dalle forti e feconde iniziative private.

Non è ancor molto che leggevo con ammirazione e con sentimento d'invidia i resoconti della Lega agraria della Germania che ha circa 187,000 soci ed un contributo annuale di circa 500,000 marchi, che dà agli agricoltori tedeschi larghi aiuti materiali, cura la diffusione dell'istruzione agraria, difende i loro interessi, si fa interprete dei loro bisogni verso i poteri dello Stato.

Auguriamoci che queste Camere di agricoltura siano l'inizio di una più feconda attività delle classi agrarie del nostro paese, e con questa speranza e con questo augurio accetto il concetto del disegno di legge.

GRIFFINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFFINI, *relatore*. Io ringrazio di gran cuore, a nome dell'Ufficio centrale, l'onorevole ministro delle dichiarazioni che ha creduto di fare, alle quali certamente tutti attribuiranno una grande importanza per le sorti di questa legge.

L'onorevole ministro di agricoltura però si mostrò un po' sfiduciato, perchè anche i Comizi agrari non hanno dato quei risultati che se ne attendevano; ma io lo prego di considerare che quei Comizi agrari che hanno avuto i mezzi, hanno corrisposto all'aspettativa, hanno raggiunto lo scopo della loro istituzione. Che se per la massima parte non hanno corrisposto alle speranze, fu per la mancanza dei mezzi.

C'è poi una considerazione speciale che non bisogna pretermettere: i Comizi agrari non possono pretendere di rappresentare l'agricoltura, perchè i soci che li compongono non hanno bisogno di addimostrare di appartenere al ceto agricolo. Avrebbero questi Comizi potuto raggiungere lo scopo del progresso dell'agricoltura; ma per ciò fare, bisognava che avessero molti mezzi: quelli che tali mezzi hanno, raggiungono la meta, ma la maggior parte disgraziatamente non li hanno e quindi mancano i buoni risultati.

Ma la cosa è ben diversa per le Camere di agricoltura: queste non possono rimanere prive

di qualunque mezzo, perchè la legge stessa provvede qualche cosa per loro.

Inoltre la legge dichiara che saranno interpellati i consigli provinciali se intendono di supplire a quel poco che può essere necessario per assicurare la vita alle Camere di agricoltura.

È probabile, anzi io sono ottimista al punto da crederlo, che i Consigli provinciali non vorranno rifiutare il loro obolo, perchè si tratta, non solo dell'interesse del paese, ma anche di quello dei componenti i Consigli stessi, i quali in generale sono agricoltori o grandi proprietari.

Ora non vi è alcuno che possa rappresentare i bisogni dell'agricoltura validamente, poichè i Comizi agrari, come ho detto, non rappresentano l'agricoltura. Invece le Camere di agricoltura, anche se avranno scarsi mezzi, potranno efficacemente rappresentarla, disimpegnando tutto quanto è contemplato dall'art. 4 del nostro progetto, concorrendo alla legislazione agraria, facendo presenti i difetti che vi possono essere nell'applicazione delle leggi e dei regolamenti ecc.

Questo intento le Camere di agricoltura possono raggiungerlo con pochissima, e persino con nessuna spesa. Se esse avranno mezzi abbondanti, potranno provvedere anche all'altro compito, il progresso dell'agricoltura. Ma fintantochè non li abbiano, e se anche i Consigli provinciali si rifiutino di sovvenirle persino dello stretto necessario, potranno esse sempre rappresentare l'agricoltura in faccia al Governo, al Parlamento, e a tutte le autorità.

Mi si dirà che anche per ottenere questo scopo occorre del danaro. Io credo che non occorra di spendere nulla, e richiamo l'attenzione del Senato e del signor ministro, su questo particolare, che è assai importante. Non ritiro ciò che ho detto, cioè che i mezzi assolutamente necessari saranno raccolti. Inoltre credo che molti Comizi agrari si fonderanno con le Camere di agricoltura, portando loro i piccoli patrimoni, che essi posseggono, che le Camere di agricoltura potranno ottenere sussidi dal Governo, dai Consigli provinciali e forse anche dai Consigli comunali, e da privati, specialmente interessati a sostenere l'agricoltura. Ma siamo pure pessimisti: supponiamo che le Camere di agricoltura non ottengano nulla.

Di che cosa hanno esse bisogno per raggiungere lo scopo della rappresentanza agraria? di una stanza e di un amanuense; di niente altro. Ridotte a questi meschini termini, dovranno limitarsi alla rappresentanza agraria, per la quale non hanno che a studiare libri e carte, tenere della corrispondenza, presentare delle domande, e via dicendo; tutte cose per le quali occorre occupazione intellettuale, che di certo i membri della Camera di agricoltura non si rifiuteranno di prestare; ma non occorrono denari. Occorre, come dissi, una stanza per potersi raccogliere. Ma le Deputazioni provinciali che mettono a disposizione delle varie Commissioni che devono riunirsi nel palazzo provinciale una stanza ed un amanuense; le Deputazioni provinciali che dovranno fra breve mettere dei locali a disposizione della Commissione censuaria per la applicazione della legge sulla perequazione fondiaria, la quale dovrà necessariamente raccogliersi nel palazzo della provincia, potranno in egual modo provvedere, nei limiti dello stretto necessario, alla vita delle Camere di agricoltura. *Omnia ab initio parva sunt, usu augentur.*

Fondiamole queste Camere di agricoltura che sono reclamate universalmente e sono state create nel 1894 in Prussia e si stanno creando in Francia sopra tre progetti pendenti, uno dei quali presentato dall'attuale presidente del Consiglio dei ministri Méline, quando era semplice deputato, l'altro dal deputato Pontbriand, ed il terzo dal senatore Calvet.

Questi tre progetti, studiati e riconosciuti utili, sono identici, si può dire, al nostro.

Noi abbiamo presentato il nostro progetto prima della Francia, e se questa non ha copiato da noi, l'Italia non ha certo copiato dalla Francia, e ciò si vede dal confronto delle epoche in cui vennero presentati i progetti.

L'idea del nostro noi l'abbiamo avuta dal regno di Prussia, dove è stata discussa largamente la legge di che trattasi, ed è stata accettata, si può dire, con entusiasmo.

Perchè non dovremmo adottarlo anche noi?

Anche la Prussia non poteva fare assegnamento sopra grandi somme.

I progetti francesi dispongono che i Consigli provinciali provvederanno alle piccole spese che possono essere necessarie per il mantenimento della Camera di agricoltura, e siccome alla rappresentanza agraria non unirono alcun altro

compito, partirono dall'idea che per quello avuto di mira non c'è bisogno di molto danaro.

La relazione del deputato Chevalier, il quale riferì sui due progetti abbinati di Méline e Pontbriand, disse che si mettono a carico dei Consigli dipartimentali, come là si chiamano i Consigli provinciali, le piccole spese necessarie per la vita delle Camere d'agricoltura.

In Prussia la cosa è un po' diversa. Si salta il fosso addirittura, si percorre la via retta e si dice che i poderi agrari contribuiranno al pagamento di quelle spese qualunque che possono essere necessarie per mantenere le Camere di agricoltura.

Non sono mica andati nemmeno là al punto a cui siamo andati noi colle Camere di commercio, peccando forse di eccessiva generosità, mentre pare che oggi si voglia peccare di avarizia. Mi scusino la parola. In Prussia non sono andati così in là come siamo andati noi colle Camere di commercio, le quali esigono tasse abbastanza gravose per i commercianti, ma si è detto che le spese assolutamente necessarie per il funzionamento di queste Camere di agricoltura, saranno sostenute dai proprietari di stabili, i quali contribuiranno in ragione del loro censo.

Anche qui si voleva andare fino a questo punto, ma l'Ufficio centrale ha creduto di essere pratico limitandosi a molto meno, perchè nel quarto d'ora in cui viviamo non bisogna presentare al paese una proposta la quale importi una spesa qualunque, se non si vuole vederla respinta.

Ci siamo detti: in questo momento cosa importa fare?

Importa di rompere il ghiaccio, di fare le Camere che tutti reclamano. Queste Camere potranno avere i mezzi in diversi modi fra i quali la fusione con i Comizi agrari.

Quanto ai Comizi agrari, vedano che non si fondono coattivamente, anzi tutt'altro. In base all'art. 2, essi hanno diritto di continuare a vivere come hanno vissuto fin qui, ma possono anche fondersi colle Camere di agricoltura e noi abbiamo creduto di fare gl'interessi dei medesimi Comizi agrari, aprendo loro la via a questa fusione, perchè, o signori, vi sono, è vero, Comizi agrari di grandi città che godono di una vita splendida. A Milano vi è un Comizio agrario che era presieduto dal senatore

Casati, del quale deplorammo la recentissima perdita, e vi è anche una Camera di agricoltura, e fra di loro l'accordo è perfetto, e sono entrambi questi Istituti utili al paese: vi sono altri luoghi invece in cui il Comizio agrario, anche da solo, non può funzionare regolarmente per mancanza di mezzi.

Sono i Comizi di questa categoria quelli cui si porge il mezzo di uscire d'imbarazzo, fondendosi colle Camere di agricoltura.

Abbiamo i probiviri per le industrie manifatturiere, ma finora di collegi dei probiviri non ne abbiamo che 61. Ora, perchè solo una piccola parte del Regno ha voluto la costituzione dei probiviri per le industrie manifatturiere, si potrà dire che questi sono inutili?

No, perchè ove essi esistono, possono rendere ottimi servizi.

Dunque, anche considerata la questione sotto il punto di vista dei mezzi dei quali possono disporre le Camere di agricoltura, credo che non vi sia da spaventarsi, e che noi possiamo votare la legge, sperando che i Consigli provinciali ne comprendano l'importanza, e che i piccoli Comizi agrari non tardino a fondersi colle Camere di agricoltura. Ciò accadendo, non andrà molto che nei luoghi ove le Camere di agricoltura non fossero fondate, il paese si affretti a crearle.

Vi sono, come dicevo, delle città e delle grandi borgate, dove i Comizi agrari vivono benissimo e non hanno difficoltà finanziarie. Ve ne sono delle altre, specialmente borgate capoluogo di circondario, dove per difetto di mezzi questi Comizi agrari non raggiungono lo scopo della loro istituzione. Or bene, noi col creare le Camere di agricoltura senza obbligare i comizi a fondersi con queste, che cosa facciamo?

Noi procuriamo un vantaggio a quei Comizi agrari pel caso che ne vogliano approfittare, ma non rechiamo ad essi nessun danno. Vorranno approfittarne? Ebbene, la legge apre l'adito alla fusione; non ne vorranno approfittare? si andrà avanti come si è andati finora.

Mi si permetta qualche altra considerazione.

Io ho sentito parlare, onorevoli signori senatori, di opposizione di questi Comizi agrari, ma in sostanza sono state bolle di sapone. Effettivamente nessun Comizio agrario si fece avanti per opporsi a questo progetto di legge.

Anzi, io riferisco sopra una petizione del Comizio agrario di Torino che ho qui:

« Il Comizio agrario di Torino esprime il voto che le Camere di agricoltura costituiscano la rappresentanza ufficiale degli interessi agricoli di ciascuna regione e che i mezzi finanziari debbano essere forniti dalla provincia ».

Questa idea di fare assegnamento sul concorso (non obbligatorio però) della provincia, è quella che venne adottata anche dai presentatori della legge, è quella che è stata adottata dai proponenti francesi.

Io non devo omettere di porre in rilievo la domanda speciale che fa il Comizio agrario di Torino.

Esso dice che desidera, che crede necessaria la rappresentanza ufficiale degli interessi agricoli, ma soggiunge, *di ciascuna regione*, per cui mostra di desiderare che le Camere siano regionali. Questo si capisce, o signori; Torino è una grande città che sta alla testa di una delle principali regioni d'Italia ed ha il convincimento che se si creassero le Camere regionali essa ne avrebbe una, la quale estenderebbe la sua giurisdizione sopra tutte le antiche provincie piemontesi.

Ma questo è un dettaglio; in massima il Comizio agrario di Torino dichiara che aderisce al principio dell'istituzione delle Camere di agricoltura. Dunque da questo solo si può dedurre che l'opposizione che si è fatta balenare potesse partire dai Comizi agrari non esiste.

Ma v'ha di più, onorevoli signori. Vi sono dei Comizi agrari, e di grande importanza, i quali insistono essi medesimi perchè possano essere fusi colle Camere di agricoltura, perchè comprendono che così come stanno menano vita meschina, e per poter vivere onoratamente e onorevolmente domandano la detta fusione. In questi mesi sono usciti parecchi resoconti annuali delle direzioni dei Comizi agrari.

Io ho qui la relazione del Comizio agrario della provincia di Arezzo, non del circondario, e dovrebbe sembrare che questo Comizio avesse i mezzi sufficienti per vivere. Orbene, se permettete vi leggerò le ultime poche linee di questo documento:

« Lo scioglimento di una Associazione che pure conta oltre 30 anni di vita sarebbe cosa poco decorosa per la provincia e specialmente per il suo capoluogo e sarebbe opera incon-

sulta adesso che il Governo pensa ad assicurare l'esistenza di queste istituzioni, o rendendo più efficace la legge attuale, o trasformandole in Camere di agricoltura, alle quali, secondo le dichiarazioni del senatore Griffini... ».

Questo non importa.

« relatore del nuovo progetto di legge, i comizi possono aggregarsi. Attendiamo dunque, e il tempo darà consiglio.

« Io confido che la crisi che ci travaglia sarà favorevolmente superata, e che l'anno che volge sarà per i comizi agrari foriero di più lieto avvenire ».

Guardiamo in faccia lo stato vero delle cose. Nel paese non sorsero aspirazioni contrarie alle Camere di agricoltura. È già meraviglioso, mentre il suicidio non si deve pretendere da nessuno, è già meraviglioso che vi siano comizi agrari i quali facciano presente la impossibilità di continuare a vivere come hanno vissuto finora e domandino di poter essere fusi con le Camere di agricoltura. Ma io voglio spingermi un momento più in là: credo sapere un fatto, e se non sarò preciso, l'onor. ministro potrà correggermi. Credo di sapere che il Governo, persuaso della impossibilità nella quale versa la massima parte dei comizi agrari del Regno, di vivere onoratamente, abbia in animo un provvedimento radicale, il quale consisterebbe nella soppressione degli attuali comizi agrari, creati con decreto reale del 1866, come è notissimo, ma coll'immediata costituzione di altri comizi agrari da crearsi come il Governo crederà meglio, sulla base di liste elettorali, consimili a quelle che sono proposte nel progetto di legge che stiamo discutendo.

Ora quei Comizi agrari, i quali, per avventura, non avessero compreso fin qui l'opportunità di spianarsi la via a fondersi colle Camere di agricoltura, e di aumentare di tal guisa la loro forza, la loro importanza, una volta conosciuto questo fatto, non devono comprendere l'opportunità di prendere l'iniziativa essi e far subito direttamente quello che altrimenti potrebbe fare il Governo?

Non avrebbero che da attendere la votazione della presente legge, in questo e nell'altro ramo del Parlamento, e poi dire: Noi approfittiamo dell'articolo due della nuova legge, e proponiamo la fusione colle Camere di agricoltura.

Si potrà fare questa fusione con decreto reale, e certamente il Governo si presterà a provvedere efficacemente nell'interesse dell'agricoltura anche per questa via della fusione dei Comizi agrari colle Camere di agricoltura.

Mi pare di non avere altre idee salienti da dover esporre, e d'altronde mi preoccupa la necessità di essere breve. Mi rimetto quindi a quel tanto che i miei colleghi dell'Ufficio centrale crederanno di aggiungere, o adesso o nella discussione degli articoli, ed a quello che potrà dire il signor ministro di agricoltura in aggiunta a ciò che ha detto.

Presentazione di progetti di legge.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato, di concerto col mio collega della pubblica istruzione, un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per la « Permuta di terre fra l'Orto botanico della R. università di Palermo, gli eredi del duca di Archirafi ed il municipio di Palermo ».

Siccome i termini di questo contratto scadono il 31 corrente, io chiedo al Senato di voler consentire l'urgenza per questo progetto di legge.

Presento inoltre un secondo disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati per « Modificazioni alla tariffa doganale, e modificazioni di alcuni specifici dazi doganali ».

Infine ho l'onore di presentare un terzo progetto di legge per « Riordinamento della tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno fatte dalle Casse di risparmio, dalle Società, e dagli Istituti ». Anche per questi due progetti chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle finanze della presentazione di questi tre progetti di legge; l'onor. ministro chiede al Senato l'urgenza, specialmente per il primo dei progetti testè presentati, scadendo i termini del contratto alla fine del corrente mese.

Domando al Senato se intende accordare l'urgenza.

Non sorgendo obiezioni l'urgenza s'intenderà accordata.

Il primo di questi progetti di legge sarà trasmesso agli Uffici, gli altri due, per ragione di

materia, alla Commissione permanente di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Prima di continuare la discussione del progetto di legge sulle « Camere di agricoltura » io pregherei il signor relatore di voler formulare le proposte della Commissione sulla petizione trasmessa all'Ufficio centrale, affinché il Senato possa, giusta il regolamento, deliberare sulla petizione stessa.

GRIFFINI, *relatore*. La proposta dell'Ufficio centrale sulla petizione in parola è questa: di rinviarla al ministro di agricoltura; soggiungo di più che l'Ufficio centrale appoggia le conclusioni svolte in questa petizione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del rinvio al ministro d'agricoltura della petizione relativa al progetto di legge in discussione.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Nessuno più di me desidera che alle speranze ed ai voti con tanta fede espressi dall'onor Griffini risponda il successo. Non intendo però aggiungere alle dichiarazioni fatte altro. Solo ho preso la parola per farne una, resa necessaria, dopo quanto disse l'onorevole relatore sui miei intendimenti circa i Comizi agrari.

L'onor. Griffini comprenderà che io non potrei ora, non solo sopprimere, ma neppur pensare a sopprimere i Comizi agrari, dei quali ho detto, che se non tutti danno i frutti che si speravano da essi quando furono istituiti, certo alcuni rendono qua o là utili servigi.

Del resto non sarebbe prudente distruggere senza prima creare nulla di nuovo. Quindi è lungi da me il pensiero di sopprimere i Comizi agrari. Forse la voce di cui si è fatto eco l'onor. Griffini sorge da una recente riforma nella rappresentanza di essi al Consiglio Superiore di agricoltura.

Il Senato sa che finora i rappresentanti dei Comizi agrari a quel Consesso erano nominati dal Governo. A me è sembrato, che dando invece questa scelta alle direzioni o presidenze dei Comizi agrari, si potrebbe dare un nuovo

impulso a questa istituzione, e quindi ha modificato in tal senso l'ordinamento del Consiglio superiore.

GRIFFINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIFFINI, *relatore*. Desidererei un chiarimento a questo proposito.

Crede l'on. Ministro che debbano essere invitate le Direzioni attuali dei comizi agrari a designare questi rappresentanti pel Consiglio superiore di agricoltura, oppure si debbono fare delle liste elettorali?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Debbono fare la designazione le presidenze dei comizi.

GRIFFINI, *relatore*. Sta bene e la ringrazio.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli. Do lettura dell'art. 1.

CAPO I.

Compiti delle Camere di agricoltura.

Art. 1.

Nei capiluoghi delle provincie del Regno ed in quei circondari che verranno determinati con reale decreto, potrà essere istituita una Camera di agricoltura, la quale di regola avrà i seguenti due compiti:

1. Della rappresentanza agraria;
2. Di promuovere tutto quanto può tornare utile all'incremento dell'agricoltura.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo art. 1°.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Desidererei uno schiarimento dall'Ufficio centrale a proposito di questo articolo.

Vorrei conoscere i criteri, secondo i quali il Governo dovrà stabilire le Camere di agricoltura piuttosto in un circondario, che in un altro. Si vogliono questi criteri, che possono essere varii, lasciare al regolamento, oppure non sarebbe meglio determinarli nella legge?

Le Camere di agricoltura, ad esempio, po-

tranno sorgere o dietro domanda dei Consigli provinciali, o della maggioranza dei comuni della provincia, o di un certo numero di proprietari, ecc.

Nell'art. 1° non si dà alcuna norma al Governo; vorrei quindi sapere dall'Ufficio centrale quali siano i suoi intendimenti.

GRIFFINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFFINI, *relatore*. Io credo che nell'art. 1° siavi pel Governo un'indicazione sufficiente per determinare i luoghi nei quali devono sorgere le Camere d'agricoltura. Nell'art. 1° si dice: « nei capoluoghi delle provincie, e in quei circondari che verranno determinati con decreto reale ».

Ora questi circondari naturalmente saranno quelli i quali presentino la maggiore opportunità per la creazione delle Camere; e per saperlo, il Governo interrogherà i Consigli provinciali e comunali, specialmente quelli dei capiluoghi di circondario.

Mi pare che questo sia già un criterio più che sufficiente. Se vi saranno opposizioni nei comuni, il Governo vedrà se sia il caso di ascoltarle; se invece vi saranno delle adesioni confortate da argomenti che valgano a consigliare la creazione delle Camere d'agricoltura, il Governo non si rifiuterà di accoglierle.

Mi pare quindi che in questo articolo vi sia un criterio più che sufficiente.

In ispecial modo i Consigli provinciali, rappresentanti di tutti i comuni della provincia e non interessati a favore di alcuno, possono dare norme tranquillanti per il ministro.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io ho domandato all'Ufficio centrale se non fosse meglio il non lasciare in arbitrio assoluto del Governo « di creare o non creare questi istituti ».

Mi è sembrato solo opportuno chiamare l'attenzione dell'Ufficio centrale sopra questa indeterminazione, che lascia arbitrio sconfinato di fare o non fare.

Del resto io non ho nulla a proporre.

GRIFFINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIFFINI, *relatore*. L'Ufficio centrale è disposto ad accettare l'idea dell'onorevole ministro, aggiungendo dopo le parole « nei capiluoghi delle provincie del Regno ed in quei circondari che verranno determinati con decreto reale » le altre: « sentito il Consiglio comunale del capoluogo di circondario ».

PRESIDENTE. Favorisca di mandare alla presidenza il testo di questo emendamento.

L'Ufficio centrale dunque propone che a questo primo articolo, dopo le parole: « Nei capiluoghi delle provincie del Regno ed in quei circondari che verranno determinati con reale decreto », si aggiunga: « Sentito il voto del Consiglio provinciale e del Consiglio del comune, ecc., ecc. ».

Domando all'onor. signor ministro se accetta questa aggiunta.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'art. 1° così emendato:

« Nei capiluoghi delle provincie del Regno ed in quei circondari che verranno determinati con reale decreto, sentito il voto del Consiglio provinciale e del Consiglio del comune, potrà essere istituita una Camera di agricoltura, la quale, di regola, avrà i seguenti due compiti:

« 1° Della rappresentanza agraria;

« 2° Di promuovere tutto quanto può tornare utile all'incremento dell'agricoltura ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Nulla è innovato all'attuale ordinamento dei Comizi agrari.

Questi potranno, mediante regolare deliberazione, aggregarsi alle Camere di agricoltura, a quelle condizioni che saranno determinate di comune accordo.

Le cessioni di diritti ed obbligazioni che avranno luogo in conseguenza di queste aggregazioni saranno esenti da qualunque tassa di registro e bollo.

(Approvato).

Art. 3.

Le Camere di agricoltura dei capiluoghi provinciali e quelle che verranno istituite nei cir-

condari estenderanno la loro azione sui circondari limitrofi mancanti della Camera, che verranno designati con decreto reale.

(Approvato).

Art. 4.

Le Camere di agricoltura, in esecuzione del compito determinato dal n. 1 dell'articolo primo, esporranno al Ministero lo stato ed i bisogni dell'agricoltura e della silvicoltura nelle rispettive circoscrizioni, i desideri degli agricoltori, gli abusi che si fossero introdotti nella esecuzione delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'agricoltura, la silvicoltura, la caccia, la pesca e l'igiene rurale ed invocheranno in proposito le opportune disposizioni.

Daranno i pareri, le notizie statistiche e le informazioni delle quali, nella sfera di loro azione, fossero richieste dalle autorità governative e dai corpi amministrativi delle rispettive provincie.

Il voto della Camera di agricoltura sarà richiesto sopra qualsiasi progetto di legge e di regolamento generale o locale interessante l'agricoltura, la silvicoltura, la caccia, la pesca e l'igiene rurale, non che sopra qualunque opposizione a permessi od a divieti della riscoltura e dell'attuazione di qualsiasi coltivazione ed industria agraria, la quale richieda la preventiva autorizzazione.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro di agricoltura.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io pregherei l'Ufficio centrale di consentire che si sopprimono le parole: « richiesto sopra qualsiasi progetto di legge e di regolamento generale » che si leggono nell'ultimo capoverso di questo articolo 4.

Sarebbe un grande incaglio all'azione del Governo, se, nella ipotesi che si costituissero tutte le Camere di agricoltura, si dovesse sentire il loro parere. Questo certo non faciliterebbe il lavoro amministrativo o legislativo, nè sarebbe necessario perchè già si deve sentire il Consiglio superiore di agricoltura, che rappresenta la somma degli interessi agrari del paese.

Aggiungere ora il parere delle Camere agrarie, sarebbe tale complicazione, da inceppare seriamente l'azione del Governo.

GRIFFINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIFFINI, *relatore*. Giacchè mi pare di esser d'accordo anche con gli altri membri dell'Ufficio centrale, accetterei di sostituire le parole « potrà essere richiesto » alle parole « sarà richiesto », lasciando tutte le altre, giacchè credo che il Governo reputerà necessario di usare questa facoltà.

Signori, pur troppo nelle prefetture non vi sono profonde cognizioni in cose agrarie e noi abbiamo visto errori che in queste materie sono stati commessi. Perciò se creiamo le Camere di agricoltura, facciamo in modo che possano esercitare utilmente la loro funzione. Esse saranno composte di tecnici, conoscitori della materia, almeno lo si presume. Quindi accettiamo, se non l'obbligo, la facoltà per lo meno nel Governo di sentirle, ogni qualvolta intenda promuovere queste leggi o regolamenti.

PRESIDENTE. C'è una proposta di aggiunta?

SAREDO (*dell'Ufficio centrale*). Invece di mettere « dovrà essere chiesto », si metterebbe la parola « potrà ».

CALENDA A. (*dell'Ufficio centrale*). Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA A. (*dell'Ufficio centrale*) Il concetto del ministro era quello precisamente di togliere di mezzo l'obbligo di chiedere il voto delle Camere di agricoltura, in qualunque studio che riguardi progetti di leggi, e ciò è troppo giusto; se non che l'Ufficio centrale proponeva ciò che è nell'intento anche dell'onor. ministro, che invece dell'obbligo nella parola « dovrà » ci si metta la facoltà con la parola « potrà » e prego anche l'onor. ministro di accettare l'emendamento in questa forma. Perciocchè, se si richiedesse il voto delle Camere di agricoltura sopra regolamenti d'interesse locale, sarebbe il caso in cui il ministro non entra punto, perchè i regolamenti d'interesse locale, ordinariamente sono stabiliti dai Consigli provinciali o comunali per competenza perfettamente estranea al potere ministeriale; e perchè possa avere una certa significazione anche più ampia si era proposto, e mi auguro che il ministro accetti che invece

di esprimere un « obbligo » si adoperasse la parola « facoltà nel Governo ».

PRESIDENTE. L'onor. ministro accetta questo emendamento?

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Non ho difficoltà di accettare l'emendamento.

Spesse volte, quando si fanno studi per progetti di legge, il Ministero si conforta, negli affari industriali e commerciali, del parere delle Camere di commercio, pur non avendone l'obbligo. Se piacesse di stabilire tale norma, anche a riguardo delle Camere d'agricoltura, non darebbe luogo ad alcun inconveniente.

Aggiungo, che forse potrebbe nascere l'obbligo di sentirle, quando si tratta di regolamenti concernenti questioni singole d'interesse locale, perchè spesso, come notava l'onorevole Griffini, le autorità delle provincie non hanno competenza in questioni d'indole speciale e di tecnica agraria.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Poichè si è portata una modificazione a questo articolo, io ne vorrei proporre un'altra.

Consento nella proposta dell'onor. ministro, e che l'Ufficio centrale ha accettata, che si dica, cioè; il voto della Camera potrà essere richiesto per quanto riguarda i progetti di legge.

Ma questo articolo contiene altre disposizioni relative a provvedimenti d'interesse locale, concernenti l'agricoltura, la silvicoltura, la caccia, la pesca, l'igiene rurale, nonchè a provvedimenti sopra opposizioni a permessi o divieti della risicoltura e dell'autorizzazione di qualsiasi coltivazione e industria agraria, la quale richieda la preventiva autorizzazione. Ora quando si parla di questa opposizione, di queste autorizzazioni, si tratta allora di veri e propri interessi locali; occorre quindi conoscere quali ragioni d'ordine puramente locale possono farsi valere per queste opposizioni o per queste autorizzazioni.

In questo caso dovrebbe mantenersi l'obbligo per il ministro di sentire le rispettive Camere di agricoltura.

L'articolo in esame sarebbe bene perciò che fosse formulato in maniera da contenere questi due concetti: 1° Facoltà, non obbligo, per il ministro di sentire la Camere d'agricoltura.

quando si tratta di progetti di legge o di regolamenti d'ordine generale; 2° Obbligo del ministro di sentire invece le Camere quando si tratti di provvedimenti relativi ad opposizione a permessi di risicoltura o dell'attuazione di qualsiasi coltivazione locale che possa esercitare qualche influenza sull'igiene pubblica.

In questo modo si dovrebbe quindi modificare l'articolo; ma siccome lì per lì non s'impone un emendamento di questa natura, sarebbe forse conveniente si sospendesse l'articolo.

GRIFFINI, *relatore*. Sarebbe forse meglio modificarlo lì per lì.

SAREDO. Allora lo si modifichi; e per rendere più semplice la proposta modificazione si direbbe così: « Il voto delle Camere di agricoltura potrà essere richiesto » ecc.; e dopo le parole: « l'igiene rurale », si dirà: « sarà richiesto sopra » ecc.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta questo emendamento?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il concetto dell'emendamento dell'onore. Saredo è in armonia con quello da me espresso e quindi lo accetto.

PRESIDENTE. Allora nell'ultimo comma si direbbe così: « Il voto della Camera di agricoltura potrà essere richiesto, sopra qualsiasi progetto di legge e di regolamento generale, interessante l'agricoltura, la silvicoltura, la caccia, la pesca e l'igiene rurale; sarà richiesto sopra qualunque opposizione, a permessi od a divieti della risicoltura e dell'attuazione di qualsiasi coltivazione ed industria agraria, la quale richieda la preventiva autorizzazione ».

SERENA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SERENA. Poichè si modifica questo articolo, io mi permetto di sottoporre alla considerazione dell'Ufficio centrale una modesta osservazione di forma.

In questo articolo 4° si parla di Camere di agricoltura che esporranno, daranno pareri, ecc. Nell'alinea che ora discutiamo si dice invece « il voto della Camera di agricoltura ». A me parrebbe, per metterlo in armonia col primo e secondo alinea, che si dovesse dire: « il voto delle Camere di agricoltura ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ha difficoltà di accettare questo emendamento?

GRIFFINI, *relatore*. No; l'Ufficio centrale lo accetta.

PRESIDENTE. Allora si dirà: « il voto delle Camere di agricoltura ».

Rileggo l'art. 4 così emendato:

Art. 4.

Le Camere di agricoltura, in esecuzione del compito determinato dal n. 1 dell'articolo primo, esporranno al Ministero lo stato ed i bisogni dell'agricoltura e della silvicoltura nelle rispettive circoscrizioni, i desideri degli agricoltori, gli abusi che si fossero introdotti nella esecuzione delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'agricoltura, la silvicoltura, la caccia, la pesca e l'igiene rurale ed invocheranno in proposito le opportune disposizioni.

Daranno i pareri, le notizie statistiche e le informazioni delle quali, nella sfera di loro azione, fossero richieste dalle autorità governative e dai corpi amministrativi delle rispettive provincie.

Il voto delle Camere di agricoltura potrà essere richiesto sopra qualsiasi progetto di legge e di regolamento generale interessante l'agricoltura, la silvicoltura, la caccia, la pesca e l'igiene rurale; e sarà richiesto sopra qualunque opposizione a permessi od a divieti della risicoltura e della attuazione di qualsiasi coltivazione ed industria agraria, la quale richieda la preventiva autorizzazione.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

In adempimento del secondo compito, le Camere di agricoltura dovranno:

1. Adoperarsi al bisogno a raccomandare patti colonici equi fra i conduttori ed i locatori di terreni e dell'opera agraria, fra i padroni, i mezzadri ed i coloni;

2. Occuparsi per far conoscere ed adottare le migliori colture, le pratiche agrarie convenienti, i concimi chimici, gli istrumenti rurali perfezionati, le industrie affini all'agricoltura che possono essere utilmente introdotte nel paese, come pure gli animali domestici, la cui introduzione e propagazione possano giovare

all'agricoltura e promuovere il buon governo ed il miglioramento delle razze indigene;

3. Concorrere all'esecuzione di tutti i provvedimenti che fossero dati per incoraggiare e proteggere l'agricoltura;

4. Promuovere ed ordinare concorsi ed esposizioni di prodotti agrari, di macchine e strumenti rurali, determinando i premi da aggiudicarsi.

5. Promuovere le disposizioni necessarie perchè sieno migliorate ed unificate le consuetudini in vigore fra gli esercenti l'industria agraria, perchè vengano osservate le leggi ed i regolamenti sulla polizia sanitaria degli animali domestici, affine di prevenire la propagazione delle epizoozie ed in generale promuovere tutto quanto può giovare al progresso dell'agricoltura.

CALENDA A., Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA A. L'Ufficio centrale proporrebbe che al secondo comma dove è detto: « Occuparsi per far conoscere ed adottare le migliori colture », si dicesse invece: « Diffondere la cognizione e l'adozione delle migliori colture, delle pratiche agrarie ecc. ».

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Poichè la Commissione ha migliorato la dizione del n. 2 di questo articolo 5, la pregherei a por mente se non convenga di modificare anche la locuzione del n. 1 di questo stesso articolo, perchè basta leggerlo per persuadersi che non va: « Adoprarsi al bisogno a raccomandare patti colonici equi ». Che locuzione è questa?

Capisco qual'è il concetto della Commissione, ma credo che se gli egregi suoi componenti ci pensano un poco, possono facilmente trovar modo di esprimerlo meglio.

GRIFFINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFFINI, *relatore*. L'Ufficio centrale si presta sempre con molta facilità agli emendamenti di pura forma. Faccio solo considerare all'onorevole Finali che questo numero 1° è stato tolto di peso dal decreto del 1866 riguardante i Comuni agrari; e quindi se c'è imprecisione di dizione non è imputabile del tutto a noi, ma a chi ha fatto quel decreto.

SAREDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Si potrebbe modificare in questo modo: « Adoprarsi per agevolare la stipulazione di patti colonici equi ».

Questa formola ha carattere più giuridico: invece il raccomandare importa un concetto un po' sentimentale che mal si addice a una legge. Si direbbe adunque: « adoperarsi per agevolare (o per facilitare) la stipulazione di patti colonici ».

Allora si darà alle Camere una funzione diretta, attiva, efficace.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta questa modificazione?

GRIFFINI, *re'atore*. L'accetto, perchè con questa dizione si torna al testo primitivo.

PRESIDENTE. E il signor ministro l'accetta?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto.

CALENDA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA A. L'onor. Finali ha esposto bene il concetto dell'Ufficio centrale, tenendo conto degli angusti confini, in cui ci siamo trovati. Noi avremmo certamente voluto dire: « adoperarsi a stabilire patti colonici ». Ma ci siamo fermati innanzi al significato di queste parole che poteva includere il concetto di una certa funzione ed anche di una certa sanzione. Quindi abbiamo dovuto adoperare quella formola, che, come ha detto il nostro collega Saredo, è un po' sentimentale.

Poichè l'onor. Finali si accontenta della formola proposta dal senatore Saredo, l'Ufficio centrale non ha niente in contrario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare rileggo l'art. 5 così emendato.

Art. 5.

In adempimento del secondo compito, le Camere di agricoltura dovranno:

1. Adoperarsi per agevolare la stipulazione di patti colonici equi fra i conduttori ed i locatori di terreni e dell'opera agraria, fra i padroni, i mezzadri ed i coloni;

2. Diffondere la cognizione e l'adozione delle migliori colture, delle pratiche agrarie convenienti, dei concimi chimici, degli strumenti rurali perfezionati, delle industrie affini

all'agricoltura che possono essere utilmente introdotte nel paese, come pure degli animali domestici, la cui introduzione e propagazione possano giovare all'agricoltura e promuovere il buon governo ed il miglioramento delle razze indigene;

3. Concorrere all'esecuzione di tutti i provvedimenti che fossero dati per incoraggiare e proteggere l'agricoltura;

4. Promuovere ed ordinare concorsi ed esposizioni di prodotti agrari, di macchine e strumenti rurali, determinando i premi da aggiudicarsi;

5. Promuovere le disposizioni necessarie perchè sieno migliorate ed unificate le consuetudini in vigore fra gli esercenti l'industria agraria, perchè vengano osservate le leggi ed i regolamenti sulla polizia sanitaria degli animali domestici, affine di prevenire la propagazione delle epizoozie ed in generale promuovere tutto quanto può giovare al progresso dell'agricoltura.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Le Camere di agricoltura legalmente costituite sono riconosciute come istituzioni di utilità pubblica agli effetti dell'art. 2 del Codice civile e delle leggi relative agli acquisti dei corpi morali.

Esse corrispondono direttamente ed in franchigia con tutti i Ministeri e con le autorità provinciali e comunali della rispettiva circoscrizione.

(Approvato).

CAPO II.

Composizione delle Camere di agricoltura.

Art. 7.

La Camera di agricoltura è formata di un presidente e di un numero di consiglieri non inferiori a dieci e non superiore a venti, che verrà determinato col decreto reale di sua istituzione.

Ove se ne riconosca la necessità, potrà anche essere nominato un presidente supplente.

Il presidente ed il presidente supplente sono nominati dall'Assemblea generale degli elettori nell'intero corpo elettorale. I consiglieri sono scelti in separate assemblee, per una metà fra gli eleggibili della loro categoria, dai proprietari allodiali, dagli enfiteutici e dagli usufruttuari di terre, dai fittabili i quali paghino una mercede annua in denaro od in prodotti, non inferiore a L. 500, nonchè dai professori di agricoltura, dottori in agricoltura, veterinari, ingegneri civili, agrimensori e geometri e per l'altra metà, pure fra gli eleggibili della loro categoria, dai fittabili i quali paghino una mercede minore, dai mezzadri, coloni, agenti, fattori e semplici lavoratori.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Io non conoscevo questi emendamenti e non conoscendoli aveva intenzione di proporre qualcuno. Questi emendamenti hanno quindi prevenuto alcune delle mie osservazioni.

Ma desidererei ancora, se la Commissione lo crede, mutare quella parola « mercede ».

I fittabili non pagano al proprietario mercede, pagano canoni o corrisposte. La mercede è il salario.

Bisognerebbe usare un'altra parola più conveniente.

Vi è poi in questo articolo 7° una cosa grave e al tutto nuova, che non ha riscontro nel nostro ordinamento amministrativo e nel nostro sistema elettivo. Voglio dire del presidente e vicepresidente, che sono nominati direttamente dall'intero corpo elettorale.

Guardate i presidenti dei Consigli provinciali, i sindaci, i presidenti dei Consigli comunali, i presidenti dei consorzi, quelli delle Camere di commercio, e in generale i presidenti delle associazioni e dei corpi morali che sono in Italia, e non troverete presidenti e vicepresidenti nominati dall'intero corpo elettorale.

E badate che con questo modo di elezione, voi create un dualismo, il quale non solo nei grandi rapporti politici, di che fece triste esperimento una nazione vicina, ma anche nei rapporti amministrativi può portare a non buone conseguenze.

Non faccio proposte, ma mi pare che la questione sia abbastanza grave perchè meriti tutta l'attenzione della Commissione, ed anche del-

l'onor. ministro, al quale raccomando queste brevi e semplici considerazioni.

GRIFFINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIFFINI, *relatore*. Quantunque apprezzati sempre altamente i suggerimenti dell'onorevole Finali, non sono riuscito a comprendere la necessità di portare il cambiamento al quale egli allude.

La nomina del presidente e del presidente supplente fatta dall'intero corpo elettorale, non vedo a quale inconveniente possa dar luogo. Gli elettori si adunano nei rispettivi comuni o nelle sezioni, come sarà determinato nel regolamento, e tutti uniti devono concorrere alla nomina del presidente, e in caso si deliberi di avere anche un presidente supplente, nomineranno, pure tutti uniti, questo presidente supplente. Poi gli elettori si divideranno nelle due categorie, e ciascuna categoria nominerà il numero di consiglieri relativo alla stessa. Supponiamo che debbano esservi venti consiglieri; una categoria ne nominerà dieci, e l'altra pure dieci, ma tutti assieme gli elettori nomineranno il presidente ed il presidente supplente.

Se i consiglieri debbono essere nominati dagli elettori, non so che difficoltà vi sia perchè questi nominino anche il presidente ed il presidente supplente.

Nel progetto primitivo si era proposto che il presidente ed il presidente supplente, nel caso si credesse nominarlo, dovessero essere di elezione governativa, per cui dovessero essere nominati con decreto reale, ma giustamente mi è stato fatto osservare che adesso anche i sindaci sono nominati dai Consigli comunali...

FINALI. Ma non dagli elettori.

GRIFFINI, *relatore*... Ma non sono nominati dal Governo.

Questo ha indotto l'Ufficio centrale a deferire la nomina del presidente e del presidente supplente a quei medesimi elettori che eleggono i consiglieri.

Se non vi è opposizione a che le due categorie di elettori nominino i consiglieri, non comprendo perchè si debba impedire la nomina del presidente effettivo e di quello supplente, fatta da quei medesimi elettori, dal momento che non si vuole siano nominati per decreto reale.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Il Senato intenderà che trattandosi di un progetto che non è d'iniziativa del Governo, non mi è facile entrare a discutere di tutte le disposizioni in esso contenute. Ma poichè l'onor. Finali ha col suo consueto acume fatto l'osservazione che abbiamo udita, mi permetto di notare che mi pare degna di essere esaminata con molta ponderazione.

Nell'articolo quale è proposto, secondo nota il senatore Finali, introducesi un sistema di elezione per il presidente delle Camere d'agricoltura che non esiste in nessuna delle nostre rappresentanze elettive.

Io intenderei che si tentasse tale novità, se il sistema che prevale nella nostra legislazione in questa materia avesse prodotto inconvenienti o avesse paralizzato l'azione di qualche istituto, ma finora da questo sistema di nomina non è derivato alcun grave inconveniente.

Cambiando, faremo ora il tentativo d'una novità sugli effetti della quale non si potrebbero fare sicure previsioni, e che potrà essere cagione d'inconvenienti facili a prevedere.

Supponiamo le dimissioni del presidente e del suo supplente: bisognerà riconvocare il corpo elettorale per rieleggerli.

Questo può essere uno degli inconvenienti.

Il senatore Finali accennava a quello del conflitto possibile fra il presidente eletto dal corpo elettorale e l'assemblea, che risulta da una elezione fatta da due classi distinte di elettori, e che potrebbe non avere consenziente la maggioranza della Camera d'agricoltura. Di fronte a queste ipotesi d'inconvenienti eventuali, e pensando che il sistema di elezione stabilito per altre istituzioni ha funzionato bene, prego l'Ufficio centrale di vedere se non sia il caso di adottarlo anche per le Camere di agricoltura.

CALENDA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA A. L'Ufficio centrale ebbe in mente innanzi tutto di levare la nomina regia del presidente e vice presidenti come era nel progetto di iniziativa venuto al Senato.

Infatti non vi era nè analogia, nè convè-

nienza della nomina regia in corpi elettivi e che rappresentano bisogni e classi speciali: allora si pensò, o almeno fu proposto, che avvenisse la nomina per mezzo degli stessi elettori che hanno costituito la camera di agricoltura.

Le osservazioni giustissime fatte dal senatore Finali, le quali poi sono state anche autorevolmente confortate dall'onorevole ministro, persuadono bene il vostro Ufficio, che la nomina provenisse sempre dagli elettori, ma in secondo grado, cioè dalla Camera di agricoltura che deriva dalla stessa fonte cioè dagli elettori.

Quindi anche l'iniziatore della legge non trova nessuna obiezione, che, salvato il principio, sieno gli elettori a nominare il presidente, e la nomina si avvera in secondo grado. Conviene quindi l'Ufficio che la nomina si faccia della camera di agricoltura, ciò che il ministro accetta.

L'articolo verrebbe modificato in questo modo:

« Il presidente e il presidente supplente sono nominati dalla Camera di agricoltura così costituita ». Il resto dell'articolo resta così.

Invece della parola *mercede*, mi sembrerebbe più esatta la parola *compenso*.

GRIFFINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIFFINI, *relatore*. La parola *mercede* nel senso di corrispettivo d'affitto è adoperata, non solo in documenti pubblici ed in iscritti di autorità, ma è una parola passata nella consuetudine e credo — mi perdonino quelli che avessero opinione diversa — che sia italianissima. Anzi per esprimere l'idea che noi abbiamo voluto esternare, credo sia la parola più adatta.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. La parola *mercede*, nel linguaggio comune italiano, vuol dire il salario dell'opera personale, che si corrisponde dall'industriale all'operaio; quello che paga l'affittuario o il conduttore al proprietario ha un altro nome, si chiama *corrisposta*, *canone*, in alcune provincie si chiama *estaglio*.

Scelgasi una di queste, o si trovi una parola diversa; ma si assicuri l'onore. Griffini, che sebbene io non sia in grado di negare in questo momento, coll'esempio di qualche classico, che la parola *mercede* si possa adoperare anche

nel senso usato in questo progetto di legge, nell'uso comune italiano vuol dire un'altra cosa.

CALENDA A. Allora per togliere di mezzo tutte le difficoltà l'Ufficio centrale propone si dica: « *corrisposta* » invece di « *mercede* ».

FINALI. Sta bene.

PRESIDENTE. Allora leggo l'articolo così modificato:

CAPO II.

Composizione delle Camere di agricoltura.

Art. 7.

La Camera di agricoltura è formata di un presidente e di un numero di consiglieri non inferiore a dieci e non superiore a venti, che verrà determinato col decreto reale di sua istituzione.

Ove se ne riconosca la necessità, potrà anche essere nominato un presidente supplente.

Il presidente ed il presidente supplente sono nominati dalla Camera di agricoltura così costituita. I consiglieri sono scelti in separate adunanze, per una metà fra gli eleggibili della loro categoria, dai proprietari allodiali, dagli enfiteutici e dagli usufruttuari di terre, dai fittabili i quali paghino una *corrisposta* annua in danaro od in prodotti, non inferiore a L. 500, nonchè dai professori di agricoltura, dottori in agricoltura, veterinari, ingegneri civili, agrimensori e geometri e per l'altra metà, pure fra gli eleggibili della loro categoria, dai fittabili i quali paghino una *corrisposta* minore, dai mezzadri, coloni, agenti, fattori e semplici lavoratori.

Il procedimento per la elezione del presidente, del presidente supplente e dei consiglieri sarà determinato dal regolamento, di cui nell'art. 19.

CALENDA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA A. Dopo la modificazione che si è apportata, cioè che il presidente e il vicepresidente sono eletti dalla Camera, credo che sia inutile l'ultimo comma dell'emendamento.

« Il procedimento per l'elezione del presidente e del presidente supplente » almeno queste parole bisognerebbe toglierle, perchè si è detto che l'elezione si fa dalla Camera; dunque non

v'è procedimento speciale. Era un procedimento speciale da seguire e da indicare, quando il presidente e il vicepresidente venivano eletti dall'Assemblea degli elettori che sono distinti in due categorie.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Mi duole di dover dissentire sulle modificazioni proposte da un egregio collega dell'Ufficio centrale; ma io ritengo che convenga mantenere la disposizione aggiunta dell'articolo perchè non vi si parla soltanto delle norme che il regolamento deve stabilire per la nomina del Presidente, ma delle norme, altresì, che occorrono per la elezione dei consiglieri, e in fondo questa materia abbandonata così senza regola lascierebbe gli elettori in una condizione piuttosto difficile, poichè il disegno si limita a disposizioni generali, senza neppure rinviare ad altra legge per analogia.

Quindi io pregherei il collega senatore Calenda a consentire che questo capoverso proposto dall'Ufficio centrale sia mantenuto.

PRESIDENTE. Senatore Calenda consente?

CALENDA A. Consento.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 7 rimane come l'ho letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo all'art. 8.

CAPO III.

Della elezione della Camera.

Art. 8.

Per la elezione dei membri della Camera di agricoltura si formano due liste di elettori sulla base delle due categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 7, in una delle quali sono iscritte le persone della prima categoria e nell'altra quelle della seconda.

Le liste elettorali sono compilate a cura delle Giunte comunali della circoscrizione e ciascuna Giunta compila la propria.

Nessuno potrà essere elettore in più d'un comune per ogni circoscrizione di Camera.

La revisione delle liste si fa ogni anno nel mese di marzo, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo art. 8.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO, dell'Ufficio centrale. Una semplice modificazione di forma a questo articolo.

È detto nel primo comma di questo articolo: ... «di elettori sulla base di due categorie contemplate dall'ultimo comma dell'art. 7 »... Ora essendo stata fatta un'aggiunta all'art. 7 dovrebbe dirsi « contemplate dal terzo comma dell'art. 7 » e ciò per mettere i due articoli in armonia tra loro.

PRESIDENTE. Allora si dirà « dal terzo comma dell'art. 7 ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'articolo 8 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

In entrambe le liste sono comprese le donne.

Per i minorenni appartenenti alla prima categoria vengono iscritti come elettori i loro rappresentanti e per i corpi morali, rispetto alle terre ed ai caseggiati rurali da essi posseduti, i presidenti delle relative amministrazioni.

I professori di agricoltura, i dottori in agricoltura, i veterinari, gli ingegneri, gli agrimensori ed i geometri, nonché tutte le persone della seconda categoria non possono essere iscritte nelle liste elettorali se non risiedono nella circoscrizione da sei mesi almeno.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Veramente non è cosa molto lodevole, lo riconosco, che chi fa parte dell'Ufficio centrale, non abbia pensato a fare in tempo le osservazioni che credeva opportune, e di venire poi a proporvi modificazioni al progetto nel corso della discussione; ma posso addurre per iscusata, che durante la pubblica discussione, certe disposizioni che passarono inosservate, vengono messe in maggior rilievo e attirano quindi l'attenzione sulla convenienza di qualche mutazione od aggiunta cui non si era pensato.

Qui si tratta di due modificazioni: una di forma, ed una di sostanza.

Quella di forma è questa: Nel primo comma invece di dire « i corpi morali, rispetto alle terre ed ai caseggiati rurali da essi posseduti », sarebbe meglio dire, generalizzando: « rispetto ai beni rurali da essi posseduti ».

Ma l'osservazione più importante riguarda l'ultimo inciso che dice: « se non risiedono nella circoscrizione da sei mesi almeno ». Io proporrei di portare da sei mesi ad un anno la durata della residenza per conseguire l'elettorato, e ciò per diverse ragioni, prima delle quali è che effettivamente la durata normale dei contratti rurali è annuale; e perciò, se i colleghi dell'Ufficio centrale e l'onor. ministro lo consentono, direi « da un anno almeno ».

GRIFFINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFFINI, *relatore*. Io non mi oppongo alla proposta del senatore Saredo, ma lo prego di considerare che noi abbiamo stabilito un anno per la eleggibilità e sei mesi per la iscrizione nelle liste, perchè ci è sembrato conveniente richiedere un termine un po' più lungo per l'eleggibilità rispetto a quello richiesto per l'elettorato.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Io penso che ci troviamo sempre dinanzi alla stessa necessità; quella, cioè di determinare con norme identiche la condizione giuridica degli individui chiamati a far parte del nuovo corpo elettorale, sia come elettori, sia come eleggibili; ed a me pare che il termine di un anno, come ho detto poc' anzi, abbia il vantaggio di rispondere alla normalità dei contratti agrari, e che sia questo il solo modo d'impedire l'azione deleteria di quella classe di elettori, che chiamerò gli elettori vaganti, che si presentano inattesi per pesare sui risultati delle urne senza avere quella sufficiente dimora che determina un vincolo efficace d'interessamento al buon andamento degli interessi locali. Quindi io prego il collega Griffini di voler consentire che si stabilisca il termine di un anno, tanto per gli elettori, quanto per gli eleggibili.

GRIFFINI, *relatore*. A me sembrava che fosse più euritmico lo stabilire due termini differenti

ma del resto io non mi oppongo alla sua proposta.

PRESIDENTE. Accetta l'onorevole ministro i due emendamenti proposti a questo articolo?

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Li accetto.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'art. 9 colle due proposte modificazioni:

Art. 9.

In entrambe le liste sono comprese le donne.

Per i minorenni appartenenti alla prima categoria vengono iscritti come elettori i loro rappresentanti, e per i corpi morali, rispetto ai beni rurali da essi posseduti, i presidenti delle relative amministrazioni.

I professori di agricoltura, i dottori in agricoltura, i veterinari, gli ingegneri, gli agrimen-sori ed i geometri, nonchè tutte le persone della seconda categoria non possono essere iscritte nelle liste elettorali se non risiedono nella circoscrizione da un anno almeno.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 10.

Salvo il disposto dal primo capoverso dell'articolo 9, gli individui designati nei precedenti articoli sono elettori quando:

a) Abbiamo compiuto il ventunesimo anno di età;

b) Godano dei diritti civili.

(Approvato).

Art. 11.

Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti quando abbiano compiuta l'età di 25 anni, sappiano leggere e scrivere, posseggano terre o case rurali nella circoscrizione o vi esercitino l'agricoltura, e quanto alle persone della seconda categoria, quando al momento della elezione risiedano da un anno almeno nella circoscrizione.

Non sono eleggibili coloro che si trovino in alcuno dei casi preveduti dagli articoli 5 a 7 ed 8, n. 2, 3, 4 della legge sui giurati 8 giugno 1874, n. 1937, modificata con l'art. 32 del decreto-legge 1° dicembre 1889, n. 6509.

PRESIDENTE. Pare a me che a questo articolo si dovrebbe introdurre anche la modificazione proposta all'art. 9 e cioè dire: « beni rurali », invece di « terre o case rurali ».

GRIFFINI, *relatore*. Certamente.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola per un semplice chiarimento.

PRESIDENTE. Parli pure.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura industria e commercio*. L'Ufficio centrale intende che siano eleggibili anche le donne?

GRIFFINI, *relatore*. Il concetto dell'eleggibilità delle donne è stato approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati per la legge sui probiviri per le industrie manifatturiere, e noi abbiamo creduto opportuno di mantenere lo stesso concetto anche in questa legge per le ragioni che sono state accennate nella relazione.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura industria e commercio*. Sta bene.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola su questo art. 11 lo pongo ai voti con la lieve modificazione di forma da me accennata.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 12.

Non sono elettori nè eleggibili:

- a) gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i condannati per oziosità, vagabondaggio o mendicizia, o per delitto di associazione per delinquere, incitamento all'odio fra le varie classi sociali, per delitti contro le libertà politiche, per violazione di segreti professionali od industriali, per simulazione di reato, calunnia, falsità in giudizio, per delitto contro la fede pubblica, per delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie e per ogni delitto commesso per avidità di lucro, finchè non abbiano ottenuta la riabilitazione;

c) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale.

Tale incapacità cessa quando siano cessati gli effetti dell'ammonizione e della vigilanza.

d) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza o delle congregazioni di carità;

e) i commercianti falliti, finchè duri lo stato di fallimento.

(Approvato).

Art. 13.

I comizi elettorali non possono occuparsi che delle elezioni per le quali sono convocati.

(Approvato).

Art. 14.

Qualunque persona della prima o della seconda categoria, sottoposta alla giurisdizione della Camera, può produrre reclamo innanzi al Tribunale civile, circa la formazione delle liste degli elettori, le operazioni elettorali, la capacità elettorale e la eleggibilità.

Se nella elezione siano avvenute gravi irregolarità, il Tribunale potrà annullarla, ove ne sia fatta istanza da almeno due membri della Camera, entro otto giorni.

Si osservano, in quanto siano applicabili, le norme degli art. 52, 53, 54, 55, 56 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, n. 921, modificati dalla legge 11 luglio 1894, n. 286.

(Approvato).

CAPO IV.

Della costituzione delle Camere di agricoltura.

Art. 15.

Il presidente, ed in caso di sua mancanza od impedimento, il presidente supplente se vi è, entro otto giorni dalla notificazione della elezione, convoca gli eletti, e dichiara costituita la Camera.

(Approvato).

Art. 16.

Ai membri della Camera di agricoltura sottoposti a procedimento penale per reati punibili con l'arresto o con pena più grave è applicabile la disposizione dell'articolo 125, capoverso 4° della legge comunale e provinciale, modificato colla legge 29 luglio 1896, n. 346.

(Approvato).

Art. 17.

Gli eletti durano in carica quattro anni. Però la Camera si rinnova ogni biennio per metà,

tanto per la parte dei componenti la prima categoria, quanto per quelli della seconda.

Nel primo biennio la rinnovazione è determinata dalla sorte, nei successivi dalla anzianità.

Gli uscenti possono essere rieletti. Essi rimangono in ufficio sino all'insediamento dei loro successori.

PRESIDENTE. A questo articolo l'Ufficio centrale, propone una modificazione che suona così:

Art. 17.

Gli eletti durano in carica quattro anni. Però i consiglieri si rinnovano ogni biennio per metà, tanto per la parte dei componenti la prima categoria, quanto per quelli della seconda.

Nel primo biennio la rinnovazione è determinata dalla sorte, nei successivi dalla anzianità.

Gli uscenti possono essere rieletti. Essi rimangono in ufficio sino all'insediamento dei loro successori.

Se nessuno chiede di parlare pongo ai voti questo articolo così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

CAPO V.

Entrate delle Camere di agricoltura.

Art. 18.

Le Camere di agricoltura provvederanno alle spese strettamente necessarie per il loro funzionamento:

a) coi mezzi eventualmente derivabili dalla cessione delle attività dei Comizi agrari;

b) esigendo un diritto sui certificati ed altri atti emanati dalla segreteria, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni, i quali saranno sempre gratuiti;

c) coi sussidi che ottenessero dallo Stato, dalle provincie e dai comuni;

d) coi doni e lasciti che conseguissero dai privati.

Ove questi mezzi si presumessero o risultassero insufficienti, i Consigli provinciali saranno invitati a stanziare annualmente nei loro bilanci le somme necessarie per completarli, e venendo

stanziati si considereranno come spese obbligatorie.

In caso di rifiuto rimarrà sospesa la costituzione delle Camere di agricoltura nelle circoscrizioni che appariranno non sufficientemente provvedute, salvo il disposto dall'art. 3.

(Approvato).

Art. 19.

Il Governo del Re formerà, entro sei mesi, il regolamento per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone poi alla votazione del Senato, il seguente ordine del giorno:

«Il Senato invita il Ministero a presentare altro disegno di legge per la costituzione dei probiviri agrari, tenendo conto dell'esperienza dei probiviri per le industrie manifatturiere e proponendo che senza creare un nuovo istituto venga il compito dei probiviri agrari affidato alle Camere di agricoltura ».

Il relatore ha facoltà di parlare per svolgere quest'ordine del giorno.

GRIFFINI, *relatore*. Credo indispensabile dire qualche parola a spiegazione di questo ordine del giorno.

I signori senatori sanno che nel primitivo disegno di legge le Camere d'agricoltura avrebbero avuto non due soli compiti, ma anche un terzo, quello ora espresso nell'ordine del giorno, cioè quello dei probiviri agrari.

Si osservò che volendosi mantenere questo compito, si avrebbe potuto rovinare l'intera legge, perchè, se in generale tutti coloro che si sono pronunciati sul disegno sono favorevoli alla rappresentanza dell'agricoltura, non lo sono ugualmente per i probiviri agrari, pari a quelli istituiti per le industrie manifatturiere.

Ora, si disse, conviene arrischiare l'esito dell'intera legge per fare passare anche i probiviri agrari?

Non c'è mezzo di assicurare fin dove è umanamente possibile l'ammissione di questo compito, senza metterlo nella presente legge?

Lasciandolo in questa, non potrebbe darsi che qualcuno votasse contro gli altri due compiti, perchè non gli piaccia il terzo?

Invece, escludendolo presentemente e sostituendovi l'ordine del giorno del quale il signor Presidente ha dato lettura, non c'è più ostacolo temibile, attesa l'unanimità che esiste nell'Ufficio centrale e col signor ministro sugli altri due compiti, all'adozione della legge.

In quanto poi al compito dei probiviri agrari, formerebbe oggetto di un'altra legge, ed in questo modo si assicurerebbe l'adozione dell'attuale, e si assicurerebbe anche fino ad un certo punto, l'adozione della legge successiva riguardante i probiviri agrari, perchè, sbarazzata la legge dai probiviri agrari, questa passerà certamente, almeno lo si presume. Poi si attenderebbe, secondo l'ordine del giorno che è stato letto, di conoscere l'esito dei probiviri manifatturieri i quali se dipendono da una legge del 15 giugno 1893, e quindi avente già cinque anni di vita, furono però creati da pochissimo tempo. Se non avessero a fare buona prova, nessuno vorrebbe certamente applicare una legge infelice all'agricoltura. Se invece risulterà che l'istituzione fa buona prova è certo che verrebbe avvantaggiata grandemente, e quasi assicurata l'adozione del principio dei probiviri anche per l'industria agraria. Dunque si è detto, adesso accontentiamoci dei due compiti posti nel disegno di legge e preghiamo il Senato di accettare un ordine del giorno col quale si garantisca, almeno fin dove è possibile, l'accettazione anche del terzo compito, attendendo il risultato dell'esperienza che entro un anno forse si potrà avere, se non altro, dai sessantuno collegi di probiviri per le industrie manifatturiere che già esistono.

Io spero che l'onorevole ministro non si opporrà a quest'ordine del giorno ed egli vedrà poi quando sarà venuto il momento, e se l'esperienza avuta sarà stata favorevole, per venire alla risoluzione di presentare il progetto di legge che noi desideriamo.

Bisognerà però avere il riguardo speciale, quando verrà presentato il nuovo progetto di legge, di evitare la necessità di fare nuove liste elettorali e di creare nuovi enti.

Questo eleverebbe un ostacolo così grave da togliere la possibilità della creazione dei probiviri per l'agricoltura. Quindi nell'ordine del

giorno si disse: « Che viene invitato il Governo a proporre il nuovo progetto di legge, nel quale dovrebbe essere stabilito che i probiviri agrari costituiranno uno degli oggetti, una delle materie da essere trattate dalle Camere di agricoltura; da quelle Camere di agricoltura che si hanno da creare per effetto della presente legge ». Per cui colla nuova non si farebbe altro che aumentare di uno i compiti delle Camere di agricoltura, senza aumentare spese, senza creare nuovi Istituti, e, ciò che è più, senza creare nuove liste elettorali.

È parso quindi all'Ufficio centrale di provvedere convenientemente, assicurando fin dove era possibile il nuovo compito, senza danneggiare l'adozione del compito principale.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole ministro, prevengo, che, secondo il regolamento, un ordine del giorno non può essere discusso se non è appoggiato da almeno quattro senatori.

Domando quindi se l'ordine del giorno che ho letto è appoggiato.

Chi lo appoggia è pregato d'alzarsi.

(È appoggiato).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Da parte mia, se anche non mi incoraggiasse l'unanime consenso del Senato, non avrei difficoltà a dichiarare che accetto l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale. L'accetto come incoraggiamento a continuare negli studi, a raccogliere elementi su questo argomento.

E ciò tanto più che non si domanda una immediata presentazione della legge, ma la si subordina a due esperimenti: a quello dell'istituto dei probiviri stabiliti per l'industria, e all'istituzione delle Camere di agricoltura. E tanto più è necessario fare questi esperimenti, in quanto non dappertutto i probiviri rispondono alle speranze concepite.

Anzi accade che da alcuni centri industriali, e non dei meno notevoli, i quali erano stati i più fervidi fautori della nuova istituzione e che la reclamavano vivamente, mi giungono delle domande insistenti, continue, perchè a presiedere ai collegi dei probiviri siano nominati dei magistrati.

Si vuole già modificare, trasformare l'istituzione, perchè pare che così com'è, sia perchè molti non vogliono assumersi responsabilità sia per altre ragioni, incontri già delle non lievi difficoltà.

Accetto quindi l'ordine del giorno, per le ragioni che ho detto.

PRESIDENTE. Chiedo al Senato se intende deliberare adesso sull'ordine del giorno o se invece crede, come ne dà facoltà il regolamento, di rimandarlo all'esame degli Uffici.

Chi intende deliberare adesso su questo ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(Il Senato delibera di votare subito l'ordine del giorno).

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, fanno l'enumerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dallo spoglio della votazione risulta che non vi è il numero legale, quindi la votazione sarà ripetuta nella seduta di domani.

Domani, dunque, seduta pubblica alle ore 15, col seguente ordine del giorno.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Maggiore assegnazione in aumento al capitolo n. 31 - Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98, per la somma di L. 100,000, da prelevarsi dal fondo di riserva per le spese impreviste (N. 129).

Istituzione delle Camere di agricoltura (N. 55).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi (N. 18);

Assegnazione di L. 40,000 per le spese della Commissione d'ispezione straordinaria agli Istituti di emissione, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1897-98, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste (N. 133).

III. Relazione di petizioni.

La seduta è sciolta (ore 17 e 40).

Licenziato per la stampa il 28 marzo 1898 (ore 10.30).

F. DE LUIGI

Direttore-reggente l'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.